

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Art. 1, commi da 527 a 527 quinquies)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.

Art. 1 - Comma 527

In vigore dal 10 agosto 2024

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. 110 107 108 109

NOTE

107 Comma così modificato dall'art. 3, comma 12-octies, lett. a), b), c) e d), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente,

dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

108 La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del presente comma, nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

109 La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione; promosse in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.; ha dichiarato, inoltre, la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

110 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni dal 2025 al 2028, il D.P.C.M. 25 marzo 2025.

Art. 1 - Comma 527-bis

In vigore dal 10 agosto 2024

527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies. 111

NOTE

111 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-ter.

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. 112

NOTE

112 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quater

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali. 113

NOTE

113 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quinquies

In vigore dal 10 agosto 2024

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 114

NOTE

114 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.